

**Pubblicato il 07/02/2018**

**Sent. n. 347/2018**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 64 del 2018, proposto da:

Giuseppe Falbo, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Palermo, con domicilio eletto presso il suo studio in Montalto Uffugo, via G. Verdi 114;

contro

Comune di Luzzi, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento di sospensione del permesso di costruire in sanatoria n. 20/2006, notificato in data 20 ottobre 2017.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2018 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato che l'ordinanza di sospensione dei lavori è un provvedimento eccezionale, con efficacia strettamente limitata nel tempo ed avente il solo scopo (cautelare) di impedire il procedere della costruzione, in modo da consentire alla pubblica amministrazione di potersi determinare con una misura sanzionatoria (ordine di demolizione, ovvero applicazione di una sanzione pecuniaria), non potendosi consentire che il destinatario possa essere esposto *sine die* all'incertezza circa la sussistenza del proprio diritto edificatorio, come del resto non si può neppure consentire che detto provvedimento di sospensione possa essere reiterato senza procedere all'adozione dell'atto definitivo;

Ritenuto, pertanto, che il provvedimento di sospensione dei lavori privo – come nella fattispecie – di un termine certo di efficacia è certamente difforme dal suo paradigma legislativo e finisce con il determinare una non consentita compressione a tempo indeterminato dello *ius aedificandi* (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 14 maggio 2015 n. 2415);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso è manifestamente fondato sotto questo assorbente aspetto, fatti salvi i successivi provvedimenti della P.A.;

Rilevato che le spese del processo possono essere compensate, stante la natura formale della decisione.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'ordinanza di sospensione 17.10.2017 n. 10753.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente, Estensore

Emiliano Raganella, Primo Referendario

Giuseppina Alessandra Sidoti, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Nicola Durante

IL SEGRETARIO